



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 GIUGNO 2007 (03.07)
(OR. en)**

11377/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0125 (CNS)**

**AVIATION 117
RELEX 530
COEST 213
NIS 159
RL 14
AMLAT 64**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	28 giugno 2007
Destinatario:	Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di protocolli modificativi degli accordi su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei tra la Comunità europea e - il Governo della Georgia - la Repubblica del Libano - la Repubblica delle Maldive - la Repubblica di Moldavia - il Governo della Repubblica di Singapore e - la Repubblica orientale dell'Uruguay per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Repubblica di Romania

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 366 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 28.6.2007
COM(2007) 366 definitivo

2007/0125 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di protocolli modificativi degli accordi su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei tra la Comunità europea e

- il Governo della Georgia**
- la Repubblica del Libano**
- la Repubblica delle Maldive**
- la Repubblica di Moldavia**

- il Governo della Repubblica di Singapore e

- la Repubblica orientale dell'Uruguay**

per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Repubblica di Romania

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- Motivazione e obiettivi della proposta

In conformità alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate "Cieli aperti", il 5 giugno 2003 il Consiglio ha conferito alla Commissione un mandato per avviare negoziati con i paesi terzi, al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi esistenti con un accordo comunitario¹ (il "mandato orizzontale"). L'obiettivo del suddetto accordo è di concedere a tutti i vettori comunitari un accesso senza discriminazioni alle rotte fra la Comunità e i paesi terzi e di rendere conformi al diritto comunitario gli accordi bilaterali fra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di servizi aerei.

- Contesto generale

La Comunità europea ha firmato un accordo orizzontale relativo al trasporto aereo con la Georgia il 3 maggio 2006, con il Libano il 7 luglio 2006, con le Maldive il 21 settembre 2006, con la Moldavia l'11 aprile 2006, con Singapore il 9 giugno 2006 e con l'Uruguay il 3 novembre 2006. I suddetti accordi rendono conformi al diritto comunitario gli accordi bilaterali esistenti stipulati fra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi.

I protocolli contengono i necessari adattamenti di tipo tecnico e linguistico degli accordi orizzontali che conseguono all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Repubblica di Romania.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Le disposizioni degli accordi modificati dai protocolli sostituiscono o integrano le disposizioni esistenti negli accordi bilaterali sui servizi aerei fra la Bulgaria e la Romania e i paesi terzi.

- Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell'Unione

Gli accordi perseguono un obiettivo fondamentale della politica comunitaria in materia di trasporto aereo conformando gli esistenti accordi bilaterali sui servizi aerei al diritto comunitario.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Non pertinente

¹ Decisione 11323/03 del Consiglio, del 5 giugno 2003 (documento riservato).

Sintesi delle risposte e in che modo ne è stato tenuto conto

Non pertinente

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi delle misure proposte

Conformemente ai meccanismi e alle direttive contenuti nell'allegato al "mandato orizzontale", la Commissione ha firmato degli accordi con i paesi terzi che sostituiscono alcune disposizioni contenute nei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei fra gli Stati membri e tali paesi terzi. Il protocollo permette di procedere alle necessarie modifiche relative agli accordi bilaterali sui servizi aerei fra i paesi terzi e la Bulgaria e la Romania, in seguito alla loro adesione all'Unione europea il 1° gennaio 2007. Le disposizioni pertinenti saranno aggiunte all'allegato di ognuno degli accordi orizzontali fra la Georgia, il Libano, le Maldive, la Moldavia, Singapore, l'Uruguay e la Comunità europea.

- Base giuridica

Articolo 80, paragrafo 2, e articolo 300, paragrafo 2 e 3, del trattato CE.

- Principio di sussidiarietà

La proposta si basa interamente sul "mandato orizzontale" conferito dal Consiglio tenendo conto delle questioni disciplinate dal diritto comunitario e degli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri.

- Principio di proporzionalità

Il protocollo modifica o integra le disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei solo nella misura necessaria ad assicurarne la conformità al diritto comunitario.

- Scelta dello strumento

I protocolli che modificano gli accordi fra la Comunità e i paesi terzi costituiscono lo strumento più efficace per conformare al diritto comunitario i vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Romania con i suddetti paesi terzi.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio comunitario.

5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- Semplificazione

La proposta prevede una semplificazione della legislazione.

Le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati fra la Repubblica di Bulgaria e rispettivamente, la Georgia, la Repubblica del Libano, la Repubblica delle Maldive, la Repubblica di Moldavia, la Repubblica di Singapore, nonché fra la Repubblica di Romania e rispettivamente, la Georgia, la Repubblica del Libano, la Repubblica di Moldavia, la Repubblica di Singapore, la Repubblica orientale dell'Uruguay, saranno sostituite o integrate dalle disposizioni contenute in un unico accordo comunitario.

- Illustrazione dettagliata della proposta

In conformità alla normale procedura prevista per la modifica di accordi internazionali, il Consiglio è invitato ad approvare

- il Protocollo modificativo dell'accordo tra la Comunità europea e il Governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei;
- il Protocollo modificativo dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Libano su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei;
- il Protocollo modificativo dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei;
- il Protocollo modificativo dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldavia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei;
- il Protocollo modificativo dell'accordo tra la Comunità europea e il Governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei; nonché
- il Protocollo modificativo dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei;

per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Repubblica di Romania

e autorizzare il Presidente del Consiglio a procedere alla notifica prevista nei Protocolli a nome della Comunità.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di protocolli modificativi degli accordi su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei tra la Comunità europea e
- il Governo della Georgia
- la Repubblica del Libano
- la Repubblica delle Maldive
- la Repubblica di Moldavia
- il Governo della Repubblica di Singapore e
- la Repubblica orientale dell'Uruguay
per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Repubblica di Romania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Repubblica di Romania all'Unione europea, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ,

considerando quanto segue:

- (1) la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Romania hanno firmato ognuna un accordo bilaterale in materia di servizi aerei con la Georgia, rispettivamente il 19 gennaio 1995 e 26 marzo 1996;
- (2) l'accordo fra la Comunità europea e il Governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è stato firmato a Bruxelles il 3 maggio 2006 (in appresso "l'accordo orizzontale");
- (3) la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Romania hanno firmato ognuna un accordo bilaterale in materia di servizi aerei con la Repubblica del Libano, rispettivamente il 17 febbraio 1967 e il 25 febbraio 1967;
- (4) l'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica del Libano su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è stato firmato a Beirut il 7 luglio 2006 (in appresso "l'accordo orizzontale");

- (5) la Repubblica di Bulgaria ha firmato un accordo bilaterale in materia di servizi aerei con la Repubblica delle Maldive il 13 agosto 2006 a Male;
- (6) l'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è stato firmato a Bruxelles il 21 settembre 2006 (in appresso "l'accordo orizzontale");
- (7) la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Romania hanno firmato ognuna un accordo bilaterale in materia di servizi aerei con la Repubblica di Moldavia, rispettivamente il 17 aprile 1996 e il 28 giugno 1993;
- (8) l'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica di Moldavia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è stato firmato a Bruxelles l'11 aprile 2006 (in appresso "l'accordo orizzontale");
- (9) la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Romania hanno firmato ognuna un accordo bilaterale in materia di servizi aerei con la Repubblica di Singapore, rispettivamente il 28 novembre 1969 e l'11 gennaio 1976;
- (10) l'accordo fra la Comunità europea e il Governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è stato firmato a Lussemburgo il 9 giugno 2006 (in appresso "l'accordo orizzontale");
- (11) la Repubblica di Romania ha firmato un accordo bilaterale in materia di servizi aerei con la Repubblica orientale dell'Uruguay il 31 maggio 1996 a Bucarest;
- (12) l'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è stato firmato a Montevideo il 3 novembre 2006 (in appresso "l'accordo orizzontale");
- (13) il Trattato sull'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Repubblica di Romania all'Unione europea, è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2007;
- (14) è opportuno adottare un protocollo che modifichi gli allegati I e II dei suddetti accordi orizzontali per tener conto dell'adesione dei due nuovi Stati membri;
- (15) i negoziati si basano sul mandato negoziale conferito dal Consiglio alla Commissione il 5 giugno 2003;
- (16) un protocollo è stato negoziato con:
 - la Georgia il ...; con
 - la Repubblica del Libano il ...; con
 - la Repubblica delle Maldive il ...; con
 - la Repubblica di Moldavia il ...; con
 - la Repubblica di Singapore il ...; nonché
 - con la Repubblica orientale dell'Uruguay il ...;

(17) conseguentemente, è opportuno concludere i protocolli a nome della Comunità europea;

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati, a nome della Comunità europea, i seguenti protocolli:

- Protocollo modificativo dell'accordo tra la Comunità europea e il Governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei;
- Protocollo modificativo dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Libano su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei;
- Protocollo modificativo dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei;
- Protocollo modificativo dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldavia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei;
- Protocollo modificativo dell'accordo tra la Comunità europea e il Governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei;
- Protocollo modificativo dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei.

Il testo dei protocolli è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a procedere a nome della Comunità europea alla notifica di cui all'articolo 3 di ciascun protocollo.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO I
PROGETTO
DI PROTOCOLLO MODIFICATIVO
DELL'ACCORDO
FRA LA COMUNITA' EUROPEA
E IL GOVERNO DELLA GEORGIA
SU ALCUNI ASPETTI RELATIVI AI SERVIZI AEREI

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA GEORGIA,

dall'altra,

(in appresso denominate "le Parti"),

visti gli accordi fra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Romania, e la Georgia, firmati rispettivamente il 19 gennaio 1995 a Sofia e il 26 marzo 1996 a Tbilisi,

visto l'accordo fra la Comunità europea e il Governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Bruxelles il 3 maggio 2006 (in appresso "l'accordo orizzontale"),

vista l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Repubblica di Romania all'Unione europea e quindi alla Comunità il 1° gennaio 2007,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Sono aggiunte all'allegato I, lettera a), dell'accordo orizzontale le seguenti disposizioni:

- Accordo fra il **Governo della Repubblica di Bulgaria e il Governo della Repubblica di Georgia** relativo ai servizi aerei, fatto a Sofia il 19 gennaio 1995, in appresso "Accordo Georgia – Bulgaria"
- Accordo fra il **Governo della Repubblica di Romania e il Governo della Georgia** relativo ai servizi aerei, fatto a Tbilisi il 26 marzo 1996, in appresso "Accordo Georgia – Romania"

Articolo 2

Sono aggiunte all'allegato II dell'accordo orizzontale le seguenti disposizioni:

Alla lettera a) "Designazione da parte di uno Stato membro":

- Articolo 3, paragrafo 5, dell'accordo Georgia - Bulgaria
- Articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Georgia - Romania

Alla lettera b) "Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi":

- Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Georgia – Bulgaria
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Georgia – Romania

Alla lettera d) "Tassazione del carburante per l'aviazione":

- Articolo 5 dell'accordo Georgia – Bulgaria
- Articolo 9 dell'accordo Georgia – Romania

Alla lettera e) "Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea":

- Articolo 6 dell'accordo Georgia – Bulgaria
- Articolo 8 dell'accordo Georgia – Romania

Articolo 3

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le Parti contraenti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

Fatto a [...] in duplice esemplare, il [...] [...] [...] nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e georgiana, ogni lingua facente egualmente fede.

ALLEGATO II
PROGETTO
DI PROTOCOLLO MODIFICATIVO
DELL'ACCORDO
FRA LA COMUNITA' EUROPEA
E LA REPUBBLICA DEL LIBANO
SU ALCUNI ASPETTI RELATIVI AI SERVIZI AEREI

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DEL LIBANO,

dall'altra,

(in appresso denominate "le Parti"),

visti gli accordi fra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Romania, e la Repubblica del Libano, firmati rispettivamente a Beirut, il 17 febbraio 1967 e il 25 febbraio 1967,

visto l'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica del Libano su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Beirut il 7 luglio 2006 (in appresso "l'accordo orizzontale"),

vista l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Repubblica di Romania all'Unione europea e quindi alla Comunità il 1° gennaio 2007,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Sono aggiunte all'allegato I, lettera a), dell'accordo orizzontale le seguenti disposizioni:

- Accordo fra il **Governo della Repubblica di Bulgaria e il Governo della Repubblica del Libano** relativo ai servizi aerei, fatto a Beirut il 17 febbraio 1967, in appresso "Accordo Libano – Bulgaria"
- Accordo fra il **Governo della Repubblica di Romania e il Governo della Repubblica del Libano** relativo ai servizi aerei, fatto a Beirut il 25 febbraio 1967, in appresso "Accordo Libano – Romania"

Articolo 2

Sono aggiunte all'allegato II dell'accordo orizzontale le seguenti disposizioni:

Alla lettera a) "Designazione da parte di uno Stato membro":

- Articolo 3 dell'accordo Libano - Bulgaria
- Articolo 3 dell'accordo Libano - Romania

Alla lettera b) "Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi":

- Articolo 3 dell'accordo Libano - Bulgaria
- Articolo 3 dell'accordo Libano - Romania

Alla lettera d) "Tassazione del carburante per l'aviazione":

- Articolo 6 dell'accordo Libano - Bulgaria
- Articolo 8 dell'accordo Libano - Romania

Alla lettera e) "Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea":

- Articolo 10 dell'accordo Libano - Bulgaria
- Articolo 9 dell'accordo Libano - Romania

Articolo 3

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le Parti contraenti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

Fatto a [...] in duplice esemplare, il [...] [...] [...] nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ogni lingua facente egualmente fede.

ALLEGATO III

**PROGETTO DI PROTOCOLLO MODIFICATIVO DELL'ACCORDO FRA LA
COMUNITA' EUROPEA E LA REPUBBLICA DELLE MALDIVE SU ALCUNI
ASPETTI DEI SERVIZI AEREI**

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DELLE MALDIVE,

dall'altra,

(in appresso denominate "le Parti"),

visto l'accordo fra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica delle Maldive, firmato il 13 agosto 2006 a Male,

visto l'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Bruxelles il 21 settembre 2006 (in appresso "l'accordo orizzontale"),

vista l'adesione della Repubblica di Bulgaria all'Unione europea e quindi alla Comunità il 1° gennaio 2007,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Sono aggiunte all'allegato I, lettera a), dell'accordo orizzontale le seguenti disposizioni:

- Accordo fra il **Governo della Repubblica di Bulgaria e il Governo della Repubblica delle Maldive** relativo ai servizi aerei, fatto a Male il 13 agosto 2006, in appresso "Accordo Maldive – Bulgaria"

Articolo 2

Sono aggiunte all'allegato II dell'accordo orizzontale le seguenti disposizioni:

Alla lettera a) "Designazione da parte di uno Stato membro":

Articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo Maldive - Bulgaria

Alla lettera b) "Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi":

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Maldive – Bulgaria

alla lettera c), "Sicurezza":

[Lasciato intenzionalmente in bianco]

Alla lettera d) "Tassazione del carburante per l'aviazione":

Articolo 7 dell'accordo Maldive - Bulgaria;

Alla lettera e) "Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea":

Articolo 9 dell'accordo Maldive - Bulgaria

Articolo 3

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le Parti contraenti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

Fatto a [...] in duplice esemplare, il [...] [...] nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e maldiva Dhivehi, ogni lingua facente egualmente fede.

ALLEGATO IV
PROGETTO
DI PROTOCOLLO MODIFICATIVO
DEGLI ALLEGATI I E III DELL'ACCORDO
FRA LA COMUNITA' EUROPEA
E LA REPUBBLICA DI MOLDAVIA,
SU ALCUNI ASPETTI RELATIVI AI SERVIZI AEREI

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI MOLDAVIA,

dall'altra,

(in appresso denominate "le Parti"),

visti gli accordi fra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Romania, e la Repubblica di Moldavia, firmati rispettivamente, il 17 aprile 1996 a Sofia e il 28 giugno 1993 a Chisinau,

visto l'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica di Moldavia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Bruxelles l'11 aprile 2006 (in appresso "l'accordo orizzontale"),

vista l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Repubblica di Romania all'Unione europea e quindi alla Comunità, il 1° gennaio 2007,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Sono aggiunte all'allegato I, lettera a), dell'accordo orizzontale le seguenti disposizioni:

- Accordo fra il **Governo della Repubblica di Bulgaria e il Governo della Repubblica di Moldavia** relativo ai servizi aerei fra i rispettivi territori e oltre, firmato a Sofia il 17 aprile 1996 (di seguito "accordo Moldavia – Bulgaria"),
- Accordo fra il Governo della Repubblica di Romania e il Governo della Repubblica di Moldavia relativo ai servizi aerei, firmato a Bucarest il 28 giugno 1993, modificato da ultimo dallo scambio di note firmato a Bucarest il 12 maggio 2004 (di seguito "accordo Moldavia – Romania").

Articolo 2

Sono aggiunte all'allegato II dell'accordo orizzontale le seguenti disposizioni:

Alla lettera a) "Designazione da parte di uno Stato membro":

- Articolo 3, paragrafo 5, dell'accordo Moldavia - Bulgaria,
- Articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Moldavia – Romania.

Alla lettera b) "Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi":

- Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Moldavia – Bulgaria,
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Moldavia – Romania.

Alla lettera d) "Tassazione del carburante per l'aviazione":

- Articolo 7 dell'accordo Moldavia – Bulgaria,
- Articolo 9 dell'accordo Moldavia – Romania.

Alla lettera e) "Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea":

- Articolo 9 dell'accordo Moldavia – Bulgaria,
- Articolo 8, dell'accordo Moldavia – Romania

Articolo 3

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le Parti contraenti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

Fatto a [...] in duplice esemplare, il [...] [...] [...] nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e moldava, ogni lingua facente egualmente fede.

ALLEGATO V
PROGETTO
DI PROTOCOLLO MODIFICATIVO
DELL'ACCORDO
FRA LA COMUNITA' EUROPEA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE
SU ALCUNI ASPETTI RELATIVI AI SERVIZI AEREI

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE

dall'altra,

(in appresso denominate "le Parti"),

visti gli accordi fra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Romania, e il Governo della Repubblica di Singapore, firmati a Singapore, rispettivamente, il 28 novembre 1969 e l'11 gennaio 1976,

visto l'accordo fra la Comunità europea e il Governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Lussemburgo il 9 giugno 2006 (in appresso "l'accordo orizzontale"),

vista l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Repubblica di Romania all'Unione europea e quindi alla Comunità, il 1° gennaio 2007,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Sono aggiunte all'allegato I, lettera a), dell'accordo orizzontale le seguenti disposizioni:

- Accordo fra il **Governo della Repubblica di Singapore e il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria** in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Singapore il 28 novembre 1969 (di seguito "accordo Singapore - Bulgaria"),
- Accordo fra il **Governo della Repubblica socialista di Romania e il Governo della Repubblica di Singapore** relativo ai servizi aerei, fatto a Singapore l'11 gennaio 1976, (di seguito "Accordo Singapore – Romania").

Articolo 2

Sono aggiunte all'allegato II dell'accordo orizzontale le seguenti disposizioni:

Alla lettera a) "Designazione da parte di uno Stato membro":

- Articolo 3 dell'accordo Singapore – Bulgaria,
- Articolo 3 dell'accordo Singapore – Romania.

Alla lettera b) "Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi":

- Articolo 3 dell'accordo Singapore – Bulgaria,
- Articolo 3 dell'accordo Singapore – Romania.

Alla lettera d) "Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea":

- Articolo 8 dell'accordo Singapore – Bulgaria,
- Articolo 9 dell'accordo Singapore – Romania.

Articolo 3

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le Parti contraenti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

Fatto a [...] in duplice esemplare, il [...] [...] [...] nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. In caso di divergenza, il testo in lingua inglese prevale sulle altre versioni.

ALLEGATO VI
PROGETTO
DI PROTOCOLLO MODIFICATIVO
DELL'ACCORDO
FRA LA COMUNITA' EUROPEA
E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY
SU ALCUNI ASPETTI RELATIVI AI SERVIZI AEREI

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY,

dall'altra,

(in appresso denominate "le Parti"),

visto l'Accordo fra la Repubblica di Romania e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmato il 31 maggio 1996 a Bucarest,

visto l'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Montevideo il 3 novembre 2006 (in appresso "l'accordo orizzontale"),

vista l'adesione della Repubblica di Romania all'Unione europea e quindi alla Comunità, il 1° gennaio 2007,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Sono aggiunte all'allegato I, lettera a), dell'accordo orizzontale le seguenti disposizioni:

- Accordo fra il **Governo della Repubblica di Romania e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay** relativo ai servizi aerei, fatto a Bucarest il 31 maggio 1996 (di seguito "accordo Uruguay – Romania").

Articolo 2

Sono aggiunte all'allegato II dell'accordo orizzontale le seguenti disposizioni:

Alla lettera a) "Designazione da parte di uno Stato membro":

- Articolo 3 dell'accordo Uruguay – Romania.

Alla lettera b) "Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi":

- Articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Uruguay – Romania.

Alla lettera d) "Tassazione del carburante per aerei":

- Articolo 9 dell'accordo Uruguay – Romania.

Alla lettera e) "Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea":

- Articolo 8 dell'accordo Uruguay – Romania.

Articolo 3

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le Parti contraenti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

Fatto a [...] in duplice esemplare, il [...] [...] [...] nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. In caso di divergenza, il testo in lingua spagnola prevale sulle altre versioni.